



COMUNE DI VOBARNO

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SPORT

Piazza Marina Corradini, 11.
25079 Vobarno (BS)
Tel. 0365 596059
Fax 0365.596036
P. iva 00561480989
C.F. 00435460175

Redatto dall'Ufficio Servizi Sociali in data 20 dicembre 2023

ASSEGNO DI MATERNITA' – DOMANDA PRESENTATA AL COMUNE

Di cosa si tratta

È un assegno che spetta, per ogni figlio/a nato/a, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Il beneficio viene anche concesso, alle medesime condizioni, per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Il/la minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Leggi e provvedimenti di riferimento

- Articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000
- Articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Chi può chiedere il beneficio

La madre del/la bimbo/a **perentoriamente** entro 6 mesi dalla data del parto.

La richiedente per beneficiare dell'assegno, deve essere iscritta nella stessa scheda anagrafica del/la bambino/a e convivere effettivamente con lui/lei.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati.

L'art. 11 del Decreto n. 452/00 e s.m.i. dispone che l'assegno, in casi particolari, può essere richiesto anche da:

- il padre in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- il padre maggiorenne, in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
- l'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento, in caso di separazione legale tra i coniugi;
- l'adottante non coniugato nei casi di adozione speciale che si verificano quando:
 - a. vi è un vincolo di parentela o un rapporto stabile e duraturo fra il minore orfano e l'adottante;
 - b. il minore è portatore di handicap ed è orfano di entrambi i genitori;
 - c. è stata accertata l'impossibilità di affidamento preadottivo del minore;
- il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio, in caso di decesso di quest'ultima;
- altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.

NON possono presentare richiesta:

- le madri non residenti nel Comune di Vobarno;
- le madri che siano state dichiarate dalla Magistratura decadute o sospese dalla potestà genitoriale;
- le madri minorenni (possono presentare la richiesta i loro tutori o genitori);
- i tutori dei neonati. Possono presentare la richiesta, infatti, soltanto i tutori della madre se é interdetta;
- le madri che non abbiano il minore nella propria scheda anagrafica e non convivano effettivamente con lui (tranne che per i casi eccezionali nei quali il minore non possa essere iscritto nella scheda anagrafica della richiedente);
- le donne che abbiano adottato il figlio del proprio coniuge;
- le madri che abbiano già usufruito dell'assegno di maternità concesso ed erogato dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99;
- le madri che abbiano percepito, nei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, un'indennità di maternità superiore all'importo dell'assegno di maternità;
- le madri che non abbiano ancora materialmente conseguito alcuna indennità di maternità, ma che siano in attesa di riceverla.
- le madri cittadine di paesi terzi che non sono in possesso dei requisiti indicati al successivo punto.

Requisiti per l'ammissione al beneficio

- Residenza nel Comune di Vobarno al momento della presentazione della richiesta;
- Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- Permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Permesso di soggiorno in corso di validità per motivi familiari / di lavoro;
- In mancanza del permesso di soggiorno in corso di validità ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno con relativi bollettini di pagamento;
- Il figlio minore deve essere residente nel Comune di Vobarno ed iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente, per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno;
- non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Codice IBAN intestato alla richiedente o cointestato;
- il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori;
- Status di rifugiato/asilo politico o di protezione sussidiaria oppure ne deve essere in possesso il coniuge.

Documenti da allegare alla domanda

- fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità (la certificazione ISEE dovrà includere i dati del minore/dei minori per cui si richiede il beneficio)
- fotocopia della carta di identità in corso di validità della richiedente;
- fotocopia del codice fiscale della richiedente;
- fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, in alternativa fotocopia della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno e fotocopia dei bollettini di pagamento;
- fotocopia delle coordinate bancarie intestate alla richiedente (IBAN)

Quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata dalla madre entro il termine **perentorio** di sei mesi dalla nascita del/la figlio/a.

In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del/la minore nella famiglia anagrafica della donna che lo/la riceve in adozione o in affidamento.

Modalità di presentazione

La domanda deve essere compilata **ESCLUSIVAMENTE DALLA MADRE** utilizzando il modulo allegato con tutti i documenti richiesti e consegnata a mano all'Ufficio Protocollo o trasmessa a mezzo mail: protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it, info@comune.vobarno.bs.it.

In assenza di tutti i documenti richiesti la domanda non è accolta.

L'ufficio Servizi Sociali competente provvede all'istruttoria della domanda ed alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione.

Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali telefonando al numero 0365.596059 o tramite mail serv.sociali@comune.vobarno.bs.it